

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 2407)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 1^a Commissione permanente (Affari costituzionali, Organizzazione dello Stato, Regioni, Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 21 dicembre 1962 (V. Stampato n. 4348)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(TREMELLONI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 27 dicembre 1962*

Integrazione della tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, relativa al personale del Servizio delle informazioni e dell'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Servizio delle informazioni ed all'Ufficio della proprietà letteraria, artistica e scientifica, di cui all'articolo 7 della legge 31 luglio 1959, n. 617, è preposto un funzionario con qualifica di direttore generale. A tal fine, nel ruolo del personale direttivo di cui alla tabella II annessa al decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212, è istituito un posto di direttore generale con coefficiente di stipendio 900.

Art. 2.

Il direttore generale di cui al precedente articolo è nominato con le modalità stabi-

lite dall'articolo 170 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Egli fa parte del Consiglio di amministrazione previsto dall'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1960, n. 212.

Art. 3.

All'onere derivante dalla presente legge si farà fronte mediante riduzione dei fondi iscritti nel capitolo n. 162 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1962-63.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.